

**RASSEGNA DEI CONTENUTI FISCALI DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
“DECRETO SOSTEGNI 1”**

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69

Articolo 1

Proroga del versamento dell'IRAP

Prorogato, dal 30 aprile al 30 settembre 2021, il termine per il versamento, *senza sanzioni e interessi*, dell'IRAP non versata e sospesa dal “Decreto Rilancio”, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Contributo a Fondo Perduto in favore degli operatori economici

Viene riconosciuto un “**contributo a fondo perduto**” in favore dei *soggetti titolari di partita IVA* che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo non spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (23 marzo 2021);
- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del presente decreto (24 marzo 2021);
- agli enti pubblici (art. 74 D.P.R. n. 917/1986);
- ai soggetti che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni sia in intermediari finanziari sia in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (art. 162-bis D.P.R. n. 917/1986).

il contributo spetta esclusivamente:

- ai soggetti titolari di reddito agrario,
- ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi o compensi in denaro o in natura *non superiori a 10 milioni di euro* nel periodo d'imposta 2019.

Il contributo spetta a **condizione** che l'ammontare medio mensile di **fatturato e corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019**. Al fine di determinare correttamente i già menzionati importi, si fa riferimento alla *data di effettuazione*

dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la **partita IVA dal 1° gennaio 2019** il contributo spetta anche in assenza dei requisiti.

I contribuenti sono suddivisi in cinque classi sulla base del valore dei ricavi o dei compensi del 2019. A ciascuna classe si applica una percentuale decrescente rispetto ai ricavi e ai compensi percepiti nel 2019 per il calcolo del contributo spettante.

L'ammontare del contributo è quindi pari all'importo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile di fatturato e corrispettivi del 2020 e quello del 2019 come segue:

- a) **60%** per i soggetti con ricavi e compensi del 2019 non superiori a 100 mila euro;
- b) **50%** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro;
- c) **40%** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro;
- d) **30%** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- e) **20%** per i soggetti con ricavi o compensi del 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, **compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020**, l'importo del contributo **non può essere superiore a 150 mila euro** ed è riconosciuto, comunque, per un **importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

Il contributo:

- **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- **non rileva** altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito;
- **non concorre** alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il "**contributo a fondo perduto**" è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di "**credito d'imposta**", da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Ai fini della compensazione **non si applicano** i vigenti limiti e divieti in particolare:

- il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (art. 31, comma 1 del Decreto-legge n. 78/2010);

- il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (art. 34 della Legge n. 388/2000);
- il limite annuale all'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (articolo 1, comma 53 della Legge n. 244/2007).

I soggetti interessati all'erogazione del contributo devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, *apposita istanza all'Agenzia delle Entrate* con l'indicazione della sussistenza dei requisiti.

L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

L'istanza deve essere presentata, **a pena di decadenza**, *entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa*. La trasmissione dell'istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e **non oltre il giorno 28 maggio 2021**.

Il "**contributo a fondo perduto**" non può essere oggetto di pignoramento.

Proroga dei termini in materia di dichiarazione per precompilata IVA

L'avvio sperimentale del processo che prevede **la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate è rinviato** alle operazioni IVA effettuate dal *1° luglio 2021*.

È, inoltre, **soppressa** la disposizione che indicava, **tra i documenti da inserire nell'area riservata** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, accessibile a tutti i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, anche la **dichiarazione annuale IVA**.

Viene previsto ora che, **solo a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, l'Agenzia delle Entrate **metterà a disposizione**, oltre alle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, anche **la bozza della dichiarazione annuale IVA**.

Abrogazione Contributo a Fondo Perduto "Centri commerciali"

Abrogato il "**contributo a fondo perduto**" del "*Decreto Ristori*" riconosciuto, nell'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.

Contributo a Fondo Perduto "Centri storici Santuari religiosi"

Viene **circoscritto** il “**contributo a fondo perduto**” per le attività economiche e commerciali nei centri storici (Decreto Agosto), ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.

Compensazione debiti tributari con crediti Pubblica Amministrazione

È consentito versare, per l'anno 2021, le somme relative ai carichi affidati all'Agente della Riscossione, entro il 31 ottobre 2021, mediante la cosiddetta “**compensazione straordinaria**” con i crediti, debitamente certificati, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali.

Articolo 1 - bis

Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni

Viene estesa la possibilità di effettuare la **rivalutazione agevolata dei beni d’impresa e delle partecipazioni** risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019, disposta dal “Decreto Agosto”.

Per effetto delle modifiche la rivalutazione, oltre a potersi effettuare nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quest’ultimo, ma **solo con riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo** (con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali nella misura del 10%) e **senza il riconoscimento degli altri effetti fiscali** (riconoscimento del maggior valore di beni e partecipazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura del 3%).

Articolo 1 - ter

Contributo a fondo perduto per le start up

Viene riconosciuto per il periodo d’imposta 2021 un “**contributo a fondo perduto**”, *nella misura massima di euro 1.000*, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’ articolo 1 del decreto-legge in esame.

Il contributo è riconosciuto a **condizione** che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 non sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e condizioni.

Viene demandato a un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dall'articolo in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Articolo 4

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione

Viene differita, **dal 28 febbraio al 30 aprile 2021**, la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

È previsto che il **mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate dovute** per la definizione della cosiddetta "*rottamazione-ter*", della "*rottamazione risorse proprie UE*" e del "*saldo e stralcio*" delle cartelle non determina l'inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate scadenti nell'anno 2020 venga effettuato entro il 31 luglio 2021 e quello delle rate scadenti nel 2021 venga effettuato entro il 30 novembre 2021.

Stralcio cartelle esattoriali fino a 5.000 euro

Disposto l'**annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi**, *comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni*, affidati agli Agenti della Riscossione, **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010**, *ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate*, relative ai debiti affidati all'Agente della Riscossione dal 2000 al 2017.

L'agevolazione opera in favore di persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro e di soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Viene rinviato ad un *Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze*, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del decreto in esame, la definizione delle modalità e delle date dell'annullamento, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.

Dal 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e *fino alla data stabilita dal Decreto Ministeriale di attuazione*, **sono sospesi**: - la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, calcolato al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli

agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; - i relativi termini di prescrizione.

Sono escluse dall'annullamento automatico: - le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; - le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea vale a dire i dazi e i diritti doganali ed i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; - l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione.

Articolo 5

Definizione agevolata avvisi bonari partite IVA con riduzione fatturato

Gli operatori economici, **che hanno subito consistenti riduzioni del volume d'affari nell'anno 2020 (più del 30%)**, in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono definire, *in via agevolata*, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (**avvisi bonari**), ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, le cui comunicazioni sono state elaborate entro il 31 dicembre 2020 e con riferimento alle dichiarazioni 2017 ovvero elaborate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle dichiarazioni 2018, **qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali**. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

La misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), a condizione che abbiano subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari dell'anno 2020 rispetto al volume d'affari dell'anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA presentate entro il termine previsto per il periodo d'imposta 2020.

Per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, ai fini della riduzione di fatturato, si considera l'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate nei termini previsti per il periodo d'imposta 2020.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, **individua i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d'affari o dei ricavi o compensi e invia ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l'indicazione dell'importo da versare, ridotto di sanzioni e somme aggiuntive**. Le comunicazioni e le proposte sono inviate mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento.

Inoltre, **in caso di adesione**, è previsto il versamento secondo le ordinarie modalità di riscossione delle somme dovute in seguito a controlli automatici, vale a dire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, **la definizione non produce effetti** e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili con le modalità agevolate, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite, non sono rimborsabili, né utilizzabili in compensazione per il versamento del debito residuo.

In deroga allo “*Statuto del Contribuente*”, **i termini di decadenza**, per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, **sono prorogati di un anno per le dichiarazioni presentate nel 2019**.

Le norme in esame si applicano nei limiti e alle condizioni del “*Temporary Framework*” disposto dalla Commissione Europea per gli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza pandemica.

L'attività di controllo della coerenza dei versamenti dell'imposta, rispetto a quanto indicato nella comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE), **riprenderà a decorrere dalle comunicazioni dei dati relativi al terzo trimestre 2020**.

Compensazione credito d'imposta e debito iscritto a ruolo

Viene **prorogata al 30 aprile 2021 la sospensione**, *in sede di erogazione dei rimborsi fiscali*, **dell'applicazione della compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo**. L'intento della norma: procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

Codice della “Crisi d'Impresa” - Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

Differito di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante, nell'ambito degli strumenti di allerta previsti dal “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*”.

Per l'Agenzia delle Entrate l'obbligo di segnalazione decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del Codice (2023). **Per l'INPS e per l'Agente della Riscossione l'obbligo di segnalazione decorre** dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del “*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*” (2022).

Termini di conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscale

Esteso di tre mesi il termine massimo previsto dalla normativa fiscale vigente per effettuare il **processo di conservazione digitale dei documenti tributari**.

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, il processo di conservazione digitale dei documenti tributari si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (10 dicembre 2020).

Il processo di conservazione dei documenti informatici deve avvenire, al massimo, entro il 10 giugno 2021 (ossia nei sei mesi successivi alla citata scadenza del 10 dicembre 2020).

Dichiarazione dei redditi precompilata 2021

Il termine per l'invio (agli interessati ed all'Agenzia delle Entrate), da parte dei sostituti d'imposta, **delle certificazioni uniche viene posticipato al 31 marzo 2021**.

Posticipato, dal 30 aprile al 10 maggio 2021, il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

Articolo 6

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche e della tariffa speciale del Canone RAI

Esonerate, per il solo anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, **dal versamento del canone di abbonamento RAI**.

È riconosciuto, un "**credito d'imposta**", d'importo corrispondente, a favore di coloro che hanno già provveduto al versamento del canone. Il "**credito di imposta**" non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Articolo 6-bis

Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica

Iva non detraibile e "Superbonus"

La disposizione stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto **non detraibile**, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del "Superbonus" si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30/E, aveva già precisato che, ai fini del calcolo della detrazione, l'eventuale IVA, **totalmente indetraibile**, costituisce una componente del costo.

Diversamente, tenuto conto che **l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata** non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d'acquisto, **ma si qualifica come costo generale**, non è possibile computare, ai fini del “**Superbonus**”, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti.

La disposizione in esame chiarisce che **l'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente**, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Articolo 6-sexies

Esenzione prima rata IMU per gli operatori economici destinatari del contributo a fondo perduto

Sono **esentati** dal pagamento della **prima rata dell'IMU 2021** i soggetti destinatari del “**contributo a fondo perduto**” disposto dal provvedimento in esame e cioè i soggetti passivi **titolari di partita IVA** che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, **con alcune eccezioni ed a specifiche condizioni**, in termini di limiti di reddito, ricavi o compensi, valevoli per accedere al contributo.

L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Articolo 6-septies

Canoni di locazione non percepiti

Viene esteso, **ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020**, la misura di detassazione dei canoni non percepiti. Le disposizioni hanno effetto per i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 6-octies

Proroga dei versamenti del Prelievo Erariale Unico (PREU)

Vengono **prorogati i termini di versamento del PREU (Prelievo Erariale Unico)** sugli apparecchi da intrattenimento videolottery e new slot e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020.

È previsto che **il versamento del saldo del prelievo erariale unico (PREU)** e del relativo canone concessorio della restante quota del quinto bimestre 2020, è rimodulato come segue:

- *la quarta rata del 30 aprile 2021* si intende **prorogata al 29 ottobre 2021**;
- *la quinta rata del 31 maggio 2021* si intende **prorogata al 30 novembre 2021**;
- *la sesta rata del 30 giugno 2021* si intende **prorogata al 15 dicembre 2021**.

La disposizione in esame si riferisce agli apparecchi da intrattenimento videolottery e new slot.

Articolo 6-novies

Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali

La norma introdotta è volta a consentire un **percorso regolato di condivisione** dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, **a tutela delle imprese e delle controparti locatrici**, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. **Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.**